

Deliberazione del Direttore Generale N. 14 del 20/08/2025

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187
DEL 21.04.2020 – FORNITURA N.2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI
BUNKER – PROCEDURA DI GARA N. PI094693-24 – CIG B2B1782E9F [CUP G24E23000170005;
CUP G24E23000180005] – PRESA D'ATTO SENTENZA TAR CAMPANIA.**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/08/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____

Proponente: IL Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA.

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.20 L.67/88 III FASE E DGRC N.187 DEL 21.04.2020 – FORNITURA N.2 ACCELERATORI LINEARI E OPERE DI FINITURA LOCALI BUNKER – PROCEDURA DI GARA N. PI094693-24 – CIG B2B1782E9F [CUP G24E23000170005; CUP G24E23000180005] – PRESA D'ATTO SENTENZA TAR CAMPANIA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal xx/yy/zzzz e per il periodo prescritto dalla vigente normativa (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e s.m.i)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente eseguibile
(Atto esecutivo dal xx/yy/zzzz)

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Dr. Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90;

Premesso che

- con deliberazione n. 410 del 09.04.2025 quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker alla R.T.I. Elektar s.p.a. – Teknos s.p.a.;
- con prot. n.16023/I del 09.05.2025 la u.o.c. Affari Legali ha trasmesso il ricorso R.G. n.2372/2025 promosso in data 07.05.2025 dalla società Varian Medical System Italia s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria della R.T.I. costituendo con Morviducci S.r.l., innanzi al Tar Campania - Napoli per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione di aggiudicazione n.410 del 09.04.2025 della procedura di gara in oggetto;
- in data 09.05.2025 il RUP ha invitato la Commissione Giudicatrice, nominata giuste deliberazioni n.1243 del 29.11.2024 e n.19 del 10.01.2025, a riunirsi al fine di valutare gli aspetti sollevati nel ricorso presentato dalla R.T.I. Varian Medical System Italia s.p.a.- Morviducci S.r.l.;
- in data 16.05.2025, con verbale di seduta riservata n.5, la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad un aggiornamento del punteggio tecnico che ha comportato, di fatto, una variazione nell'ordine della graduatoria di merito;
- con deliberazione n.632 del 30.05.2025 quest'Azienda, a seguito delle rivalutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice con verbale di seduta riservata n.5, ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara alla R.T.I. Varian Medical Systems Italia s.p.a. – Morviducci s.r.l.;
- con pec del 19.06.2025 l'UOC Affari Legali ha trasmesso la sentenza del TAR Campania 4547/2025 con esito di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso R.G. n.2372/2025 promosso da R.T.I. Varian Medical Systems Italia s.p.a. – Morviducci s.r.l.;

Rilevato che

- con nota prot. 19940/i del 12.06.2025 la u.o.c. Affari Legali ha trasmesso a questa UOC un nuovo ricorso promosso in data 11.06.2025 dalla R.T.I. Elektar s.p.a. – Teknos s.p.a. innanzi al Tar Campania per l'annullamento previa sospensiva della deliberazione n.632 del 30.05.2025;
- il RUP, in data 12.06.2025, ha invitato la Commissione giudicatrice a riunirsi con urgenza, al fine di valutare gli aspetti sollevati nel ricorso presentato dalla R.T.I. Elektar s.p.a. – Teknos s.p.a.;
- con pec del 20.06.2025 il RUP ha comunicato agli O.E. Varian ed Elektar: "...ho formalmente richiesto alla Commissione Giudicatrice di riunirsi e fornire un'analisi e una valutazione tecnica in merito agli aspetti sollevati nel ricorso stesso...";
- con deliberazione n.687 del 20.06.2025 quest'Azienda, a seguito delle rivalutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice della gara di cui all'oggetto con verbale di seduta riservata n.6 del 20.06.2025, ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara alla R.T.I. Elektar s.p.a. – Teknos s.p.a.;
- con pec del 30.06.2025 l'UOC Affari Legali ha trasmesso la sentenza del TAR Campania 4811/2025 con esito di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso R.G. n.3003/2025

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

promosso dalla R.T.I. Elekta s.p.a. – Teknos s.p.a., in quanto aggiudicataria della procedura in oggetto di cui alla deliberazione n.687 del 20.06.2025 summenzionata;

Considerato che

- con nota prot. n.22177/i del 02.07.2025 la u.o.c. Affari Legali ha trasmesso un nuovo ricorso promosso dalla società Varian Medical System Italia s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria della R.T.I. costituendo con Morviducci S.r.l., innanzi al Tar Campania;
- successivamente il RUP ha invitato la Commissione giudicatrice a riunirsi nuovamente con urgenza, al fine di valutare gli aspetti sollevati nel ricorso presentato dalla R.T.I. Varian Medical Systems Italia s.p.a. – Morviducci s.r.l.;
- in data 17.07.2025 Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata con verbale finale n. 7;
- con nota prot. n.24704 del 25.07.2025 l’UOC Affari Legali ha trasmesso la sentenza n.05591/2025 con la quale il TAR Campania si è pronunciato sul ricorso suddetto annullando la deliberazione n. 687 del 20.06.2025 “...affetta dal vizio di violazione di legge, in riferimento al combinato disposto degli artt. 7 e 10 L. n.241/1990...”;

Ritenuto

1. di prendere atto della sentenza n.05591/2025 con la quale il TAR Campania annulla la deliberazione n. 687 del 20.06.2025;
2. di provvedere al riavvio del procedimento ai sensi dei citati artt. 7 – 10 della L. n.241/1990 dando mandato al RUP, ing. Vittorio E. Romallo, di procedere con i successivi adempimenti al fine di aggiudicare la procedura di gara in oggetto;

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di prendere atto della sentenza n.05591/2025 con la quale il TAR Campania annulla la deliberazione n. 687 del 20.06.2025;
2. di provvedere al riavvio del procedimento ai sensi dei citati artt. 7 – 10 della L. n.241/1990 dando mandato al RUP, ing. Vittorio E. Romallo, di procedere con i successivi adempimenti al fine di aggiudicare la procedura di gara in oggetto;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
4. di rendere la stessa immediatamente esecutiva per consentire l’immediato riavvio del procedimento di cui al punto 2, considerata la prevista ultimazione dei lavori edili ed impiantistici dei bunker destinati alla radioterapia in data 31.12.2025;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera.

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL DIRETTORE U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
(f.to Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. prendere atto della sentenza n.05591/2025 con la quale il TAR Campania annulla la deliberazione n. 687 del 20.06.2025;
2. provvedere al riavvio del procedimento ai sensi dei citati artt. 7 – 10 della L. n.241/1990 dando mandato al RUP, ing. Vittorio E. Romallo, di procedere con i successivi adempimenti al fine di aggiudicare la procedura di gara in oggetto;
3. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
4. rendere la stessa immediatamente esecutiva per consentire l’immediato riavvio del procedimento di cui al punto 2, considerata la prevista ultimazione dei lavori edili ed impiantistici dei bunker destinati alla radioterapia in data 31.12.2025;
5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera.

Il Direttore Generale

Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

N. _____ / _____ REG.PROV.COLL.
N. 03422/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3422 del 2025, proposto da Varian Medical System Italia S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Morviducci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2B1782E9F, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Teknos S.p.A., Elekta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta n. 687 del 20.6.2025, non comunicata a Varian, avente ad oggetto "*Programma degli interventi ai sensi dell'art.20 l.67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020 - fornitura n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker - procedura di gara n. PI094693-24 - aggiudicazione CIG B2B1782E9F [CUP G24E23000170005; CUP G24E23000180005]- Ulteriori provvedimenti*", recante aggiudicazione al costituendo RTI Elekta/Teknos della gara in questione;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta n. 632 del 30.05.2025, avente ad oggetto "*Programma degli interventi ai sensi dell'art.20 l.67/88 III fase e DGRC n.187 del 21.04.2020 - fornitura n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker - procedura di gara n. PI094693-24 - aggiudicazione CIG B2B1782E9F [CUP G24E23000170005; CUP G24E23000180005]- Provvedimenti*", recante aggiudicazione al costituendo RTI Varian/Morviducci della gara in questione ;
- per quanto occorrer possa, della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta n. 410 del 09.04.2025, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Azienda, recante aggiudicazione al costituendo RTI Elekta/Teknos della gara indetta dalla stessa Azienda per "*fornitura n.2 acceleratori lineari e opere di finitura locali bunker*" (CIG B2B1782E9F - CUP G24E23000170005);
- dei verbali delle sedute riservate della commissione di valutazione n. 1-6, nonché dei verbali delle sedute pubbliche n. 1-2;
- della *lex specialis* di gara, nelle parti indicate nel ricorso, ivi inclusi il bando, il Disciplinare e tutti i suoi allegati, ivi inclusi l'All. 1 Capitolato Speciale d'Appalto, l'All. 1.B - Specifiche Tecniche minime e schema di griglia di valutazione delle

offerte e l'All. 1.D - Scheda tecnica;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Teknos S.p.A. e di Elekta S.p.A. e dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato in data 30.06.2025 e depositato il 05.07.2025, la parte ricorrente esponeva:

- che, in data 14.12.2023, l'Azienda ospedaliera avviava una consultazione preliminare di mercato finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura di n. 2 acceleratori lineari (LINAC), completi di accessori, opere di completamento e finitura dei due locali bunker in cui posizionarli;
- che, con deliberazione n. 801 del 05.07.2024, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in questione, per un importo pari ad € 4.400.454,54 oltre I.V.A.;
- che, con la deliberazione n. 410 del 09.04.2025, veniva disposta l'aggiudicazione al RTI Elekta/Teknos, per un importo complessivo pari ad € 4.047.221,32;
- di avere notificato, in data 07.05.2025, un ricorso al T.A.R. Campania (n.

2372/2025 R.G.) per ottenere l'annullamento di tale deliberazione;

- che, con deliberazione n. 632 del 30.05.2025, in parziale accoglimento delle censure proposte da “Varian”, l’amministrazione resistente rivalutava le offerte e collocava l’odierna ricorrente al primo posto in graduatoria, con la conseguenza che il TAR, con sentenza n. 4547/2025 del 16.06.2025, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che, in data 12/16.06.2025, “Elekta” proponeva ricorso al TAR Campania;
- che, in data 20.06.2025, l’amministrazione nuovamente modificava la decisione e correggeva la graduatoria, collocando “Elekta” al primo posto e “Varian” al secondo, con la conseguenza che il TAR, con sentenza n. 4811 del 30.06.2025, dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le suddette domande sulla base dei seguenti motivi di ricorso.

2.1. *“Violazione delle regole del procedimento (art. 7-10 l. 241/2025) – Eccesso di potere per disparità di trattamento”.*

Deduceva la ricorrente che la deliberazione n. 687 del 20.06.2025, con cui l’AORN “annullava” in autotutela l’aggiudicazione a “Varian”, era illegittima per violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 241/1990.

Esponeva infatti che, nella stessa data del 20.06.2025, l’azienda ospedaliera comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento, per poi concluderlo lo stesso giorno, prima che “Varian” potesse intervenire nel procedimento medesimo.

2.2. *“Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”.*

2.3. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”*”.

2.4. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”*”.

2.5. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”*”.

2.6. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”*”.

2.7. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità,*

proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”.

2.8. “*Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 -8 D. Lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta”.*

3. Con memoria depositata in data 14.07.2025, si costituiva in giudizio la parte controinteressata, deducendo, fra l’altro, che la ricorrente, nel precedente giudizio intrapreso dalla odierna controinteressata, aveva sostenuto che tale comunicazione non fosse necessaria.

Aggiungeva che, essendo stato il ricorso giurisdizionale proposto dalla controinteressata notificato l’11.06.2025, da quella data la ricorrente era a conoscenza dei rilievi.

Allegava che la ricorrente, in data 20.06.2025, aveva depositato, nel precedente giudizio instaurato dalla controinteressata, una memoria nella quale aveva preso posizione su tutte le censure formulate, che avrebbe potuto direttamente comunicare in via preventiva alla stazione appaltante, prima dell’adozione del provvedimento.

Invocava l’applicazione dell’art. 21 octies, co. 2, L. n. 241/1990, in quanto le censure accolte dalla Commissione giudicatrice avevano ad oggetto solo errori di fatto risultanti dagli stessi dati tecnici presenti nell’offerta della ricorrente, sicché,

per la natura vincolata del provvedimento, era palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. Con memoria depositata in data 17.07.2025, si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera allegando che, anche laddove la ricorrente avesse formalizzato all'attenzione della Commissione le proprie doglianze e osservazioni, comunque il risultato non sarebbe potuto essere diverso dalle determinazioni a cui l'organo di gara era pervenuto con la deliberazione impugnata.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

5. All'udienza camerale del 22.07.2025 il ricorso veniva discusso e riservato per la decisione, come da verbale, con avviso di possibile sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a..

6. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, L. n. 241/1990, «*Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. (...)*»; mentre, a norma dell'art. 10, «*I soggetti di cui all'articolo 7 (...) hanno diritto:*

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;*
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».*

Tali norme sono state specificate dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che «*Non occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento in caso di revoca o annullamento della gara qualora tali atti di autotutela siano intervenuti in fase di aggiudicazione provvisoria, rendendosi tale comunicazione necessaria solo per la successiva fase di aggiudicazione definitiva, essendo solo quest'ultima idonea a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario*» (Cons. Stato, sez. V, 18/07/2012, n. 4189).

Nel caso di specie, la delibera da ultimo emanata (n. 687/2025), impugnata in questa sede dalla ricorrente, ha revocato la precedente delibera (n. 632/2025) con cui la fornitura in questione era stata affidata alla R.T.I. “Varian Medical System Italia s.p.a. – Morviducci s.r.l.”. È quindi evidente che ricorre un caso analogo a quello esaminato dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, con la conseguente necessità di ritenere applicabili i suddetti artt. 7 e 10.

La seconda disposizione deve ritenersi violata dall'amministrazione, dovendosi ritenere che l'assenza di un congruo lasso di tempo, anche breve, tra la comunicazione di avvio e l'emanazione del provvedimento di revoca, abbia conciato il diritto della parte ricorrente di presentare memorie scritte e documenti, oggetto di una valutazione obbligatoria da parte dell'amministrazione. Non si ritengono condivisibili le argomentazioni della controinteressata, non potendo le pregresse vicende processuali, già definite dal Tribunale, interferire con l'ultima vicenda procedimentale di secondo grado, confluita nella revoca disposta per mezzo della delibera n. 687/2025.

Il Collegio inoltre non ritiene applicabile alla vicenda in esame la norma dell'art. 21 octies, co. 2, L. n. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora:

- per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nel caso di specie emerge, invece, dagli atti di causa che la stazione appaltante ha mutato la propria decisione sull'affidamento della fornitura per tre volte (delibere nn. 410, 632, 687/2025), a dimostrazione della circostanza che trattasi di un provvedimento di natura non vincolata, bensì espressione di discrezionalità “tecnica”. Né pare potersi ragionevolmente affermare che l'amministrazione abbia dato nel presente giudizio una prova sufficiente del fatto che il contenuto del

provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La delibera da ultimo impugnata deve ritenersi, in definitiva, affetta dal vizio di violazione di legge, in riferimento al combinato disposto degli artt. 7 e 10 L. n. 241/1990.

7. La fondatezza del primo motivo di ricorso implica l'assorbimento dei motivi residui.

8. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, quanto ai rapporti tra la parte ricorrente e l'amministrazione resistente; mentre possono essere compensate con riguardo ai rapporti tra la prima e la parte controinteressata, pure coinvolta nei vari mutamenti decisionali da parte della stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva. Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in €5.000,00, oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Alessandra Vallefuoco, Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO